

## REGOLAMENTO (CEE) N. 697/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'aquacoltura nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92 <sup>(4)</sup> identifica la maggior parte delle specie ittiche con la rispettiva denominazione tassonomica;

considerando che ad alcune delle specie ittiche comunemente note come trote sono state assegnate a livello internazionale nuove denominazioni tassonomiche quando le specie in parola sono state trasferite dal genus *Salmo* al genus *Oncorhynchus*; che questa modifica delle denominazioni tassonomiche non comporta un cambiamento della classificazione tariffaria delle specie suddette e neppure della struttura della tariffa doganale comune; che sembra dunque sufficiente fare riferimento alle nuove denominazioni tassonomiche mediante nota in calce; che conviene modificare di conseguenza l'allegato VII del regolamento precitato;

considerando che la nomenclatura tariffaria derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 è inclusa nella tariffa doganale comune; che è pertanto opportuno modificare la nomenclatura combinata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3759/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento per quanto riguarda i codici NC che figurano in quest'ultimo.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore sei settimane dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. WESTH

<sup>(1)</sup> GU n. C 28 del 2. 2. 1993, pag. 1

<sup>(2)</sup> Parere reso il 12 marzo 1993 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>(3)</sup> Parere reso il 25 febbraio 1993 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>(4)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1).